



COMUNE DI PROCIDA

CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **50** del Reg.

Data **28.07.2017**

OGGETTO: Regolamento per la gestione e l'uso del Campo Sportivo

L'anno *duemiladiciassette* il giorno *ventotto* del mese di *luglio* alle ore *19.00*, nella sala delle adunanze consiliari "V. Parascandola" del Comune ubicata in via Libertà 12bis, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla seduta in sessione ordinaria che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano presenti

CONSIGLIERI			PRES.	ASS.
AMBROSINO RAIMONDO			X	
LUBRANO LAVADERA GIUDITTA			X	
MASSA CARLO			X	
INTARTAGLIA ANTONIO			X	
GRANITO NICOLA			X	
LAURO ROSSELLA			X	
MAMELI LUCIA ANTONIETTA			X	
CARANNANTE ANTONIO			X	
SCOTTO DI CARLO GIOVANNI			X	
ESPOSITO SARA			X	
VILLANI GIOVANNI			X	
SCOTTO DI PERTA BARTOLOMEO			X	
AIELLO RACHELE				X
SCALA MENICO			X	
CAPODANNO MARIA			X	
MURO CARMEN				X
DE CANDIA ELIO				X
Assegnati N. 17	In Carica N. 17	Presenti N.14	Assenti N. 03	

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza l'Avv.to Antonio Intartaglia . Assiste il Segretario Generale dott.ssa Livia Letizia.
Vengono nominati scrutatori i consiglieri Villani Giovanni e Capodanno Maria.

La seduta è pubblica

Il **Presidente del Consiglio** chiede se qualche Consigliere vuole intervenire.

Il **Consigliere Giovanni Scotto di Carlo** chiede la parola e dichiara che si introduce un regolamento per la gestione del campo sportivo denominato "Spinetti" per regolarizzarne la gestione. Aggiunge che l'**Assessore Lauro** ha contribuito notevolmente alla stesura di questo regolamento. Ringrazia anche l'**Assessore Carannante**, che ha dato un contributo tecnico fondamentale. Precisa che la gestione del campo sarà condivisa e sarà prevista una spesa a carico dei fruitori nella misura di € 5,00 orarie. Auspica una riduzione dei costi di energia ed una restituzione del mutuo senza interessi, ricavandolo dal pagamento del canone.

L'**Assessore Rossella Lauro** dichiara che questo regolamento è frutto di un lavoro partecipato anche dalle associazioni, cittadini ed amanti del calcio. Aggiunge che si considerano anche le finalità sociali e di aggregazione di questo campo: infatti sono nate idee di tornei isolani, prevedendo di destinare il ricavato alla manutenzione del campo stesso.

Il **Consigliere Menico Scala** dichiara di aver partecipato ad una singola seduta di Commissione. Aggiunge di ritenere che questa spesa di € 5,00 non possa coprire grandi costi. Evidenzia la necessità di responsabilizzare le associazioni nella gestione del campo sportivo. Aggiunge che il campo sportivo è l'unica struttura in grado di ospitare questi eventi extracalcistici, quindi dubita fortemente sulle modalità di gestione e di responsabilizzazione del privato: pone l'esempio di un gruppo di amici che si organizza per la partita. Dichiara che il Comune potrebbe far gestire il campo a terzi, ma si chiede come potrà interagire con l'entrata del socio privato, nel senso che così si toglierebbe una possibilità ai giovani, che potrebbero affrontare spese in misura molto maggiore rispetto a quelle attuali. Sottolinea lo stato pietoso in cui si trova il campo, ma ritiene che quando sarà rifatto, certamente si dovrà rivedere il canone per il valore aggiunto che acquisterà. Propone di approvare la modifica dell'articolo relativo alla gestione a terzi della cosa pubblica.

Il **Consigliere Giovanni Scotto di Carlo** risponde che per la prima volta si introduce un canone, mentre finora il campo sportivo è stato sempre utilizzato gratuitamente ed ora ci si accinge a renderlo subito fruibile: dopo la riqualificazione sarà subito previsto un adeguamento del costo

Si procede alla votazione. Precisa che oggi si spendono circa € 15.000,00 da consumi, mentre si spera di ridurre notevolmente questo importo in futuro. In ordine alla concessione a terzi, risponde che si devono prevedere varie possibilità per cui un impianto degno di questo nome deve poter essere gestito da un soggetto privato, nel caso questa scelta presenti convenienza per questo Comune. Ribadisce che si è seguito un percorso partecipato per questa approvazione, anche se ora non si ha questo indirizzo.

Il **Consigliere Maria Capodanno** chiede un chiarimento sull'espressione "*in via preferenziale*", che ottiene dal Consigliere Scotto di Carlo.

Il **Consigliere Menico Scala** insiste sulla possibilità di eliminare la possibilità di affidamento ad un privato.

Il **Consigliere Giovanni Scotto di Carlo** ribadisce che in caso di valutazione di convenienza per l'ente, si potrà optare per la concessione a terzi.

Il **Sindaco** dichiara che con la possibilità di affidamento a terzi, non si aggiunge nulla a quello che già accade con la gestione affidata a terzi. Aggiunge che questo Consiglio si impegna ad investire una somma di circa € 350.000,00. Conclude che non si ha intenzione di affidarlo a privati, ma questa possibilità può rimanere un'opzione a futura memoria.

Il **Consigliere Giovanni Villani** dichiara di apprezzare lo sforzo di regolare la gestione di un servizio a domanda individuale, che dev'essere affrontato ricavando dalle spese l'importo necessario alla gestione.

Il **Consigliere Maria Capodanno** esprime dichiarazione di astensione del gruppo di minoranza.

Si procede alla votazione, in assenza di ulteriori interventi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti

FAVOREVOLI- n. 12

CONTRARI nessuno

ASTENUTI n. 2 (Capodanno, Scala)

DELIBERA

- di approvare il "Regolamento per la gestione e l'uso del campo sportivo comunale del Comune di Procida", allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;
- di delegare all'ufficio preposto gli adempimenti conseguenti.

Con successiva votazione

FAVOREVOLI- UNANIMI

CONTRARI nessuno

ASTENUTI nessuno

DELIBERA

- di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134-co.IV[^] del TUEL n. 267/2000.

Oggetto: Regolamento per la gestione e l'uso del Campo Sportivo

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (artt. 49, 147, 147bis T.U.E.L. N. 267/2000 e ss.mm.ii.)
V SEZIONE

si esprime parere FAVOREVOLE
 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _____

Lì 26 luglio 2017_

IL RESPONSABILE
F.to Arch. Salvatore Ruocco

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (artt. 49,147,147bis T.U.E.L. N. 267/2000 e ss.sm.ii)
SEZIONE SERVIZI FINANZIARI

si esprime parere FAVOREVOLE
 si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _____
 atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Lì 26 luglio 2017_

IL RESPONSABILE
F.to Dr Vincenzo ROGGIERO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SEZIONE SERVIZI-FINANZIARI

Codice n° _____ Cap. PEG n° _____ Art. _____
Competenza/anno _____
Rif. Ex cap. n° _____

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183-co. 3 del T.U.E.L. n. 267/00 e ss.mm.ii.) n° _____ per _____
Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183co.1 e 6 del T.U.E.L. n. 26700 e ss.mm.ii.) n° _____ per € _____

si attesta che esiste la copertura finanziaria
 atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì 26 Luglio 2017

IL RESPONSABILE
F.to Dr Vincenzo ROGGIERO

FUNZIONI CONSULTIVE

Ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., si ritiene che

.....

.....

.....

.....

Lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Livia LETIZIA

**REGOLAMENTO PER LA GESTIONE E L'USO DEL
CAMPO SPORTIVO COMUNALE
DEL COMUNE DI PROCIDA**

Art. 1 - Principi generali e finalità

1. Il Comune di Procida con il presente regolamento disciplina la gestione e l'uso del **campo sportivo comunale "Mario Spinetti"** che consta di:

- n.1 campi da gioco

- spogliatoi

- tribune

- servizi di supporto (bagni pubblici, biglietteria, ecc.)

2. La gestione dell'impianto non persegue fini di lucro ed è finalizzata alla massima diffusione dello sport a tutti i livelli e per tutte le discipline praticabili.

3. Nel presente regolamento si definiscono i ruoli e i compiti dei soggetti coinvolti che sono:

• l'Amministrazione Comunale di Procida di seguito

definita **Amministrazione;**

• la Giunta Comunale di seguito definita **Giunta;**

• il soggetto delegato alla gestione (ad es. l'Associazione) **Gestore;**

• Ente, Associazione o gruppo organizzato che utilizza l'impianto **Utente;**

Art. 2 - Modalità di gestione dell'impianto

1. L'Amministrazione comunale può gestire direttamente il *campo sportivo comunale*, oppure, per ragioni di opportunità e convenienza, può concedere a terzi la gestione dell'impianto.

Art. 3 - Utilizzo Scolastico

1. La priorità di utilizzo dell'impianto di cui al precedente articolo è riservata a titolo gratuito alle scuole statali del territorio del Comune di Procida.

- GESTIONE DIRETTA DEL CENTRO SPORTIVO

Art. 4 - Finalità e soggetti ammessi

1. L'impianto e le attrezzature sportive sono destinate alla pratica sportiva.

2. Compatibilmente alla struttura, dotazione tecnica e capienza, l'impianto può essere utilizzato anche per lo svolgimento di attività culturali e/o sociali.

3. Il suo uso può essere richiesto da:

a) enti;

b) associazioni;

c) gruppi;

d) fondazioni;

e) istituzioni;

f) comitati;

g) privati; più soggetti potranno fare istanza a condizione che individuino formalmente un responsabile, che sarà l'unico referente per l'amministrazione comunale anche ai fini degli obblighi e delle responsabilità inerenti e conseguenti la concessione, il quale dovrà a sua volta accettare formalmente la designazione e gli obblighi che ne derivano;

f) le associazioni, che non sono iscritte all'albo comunale, dovranno farlo appena verranno aperti i termini per l'aggiornamento della lista.

Art. 5 - Condizioni di ammissibilità

1. La concessione temporanea in uso dell'impianto è disposta dall'Amministrazione a favore degli enti di seguito indicati in ordine decrescente di priorità:

- a) associazioni dotate di personalità giuridica aventi sede nel Comune di Procida dai cui statuti si evincano prevalenti finalità sportive, ricreative e motorie, assenza di fini di lucro e l'elezione democratica degli organi di direzione e controllo;
- b) associazioni sportive dilettantistiche (ASD) affiliate a federazioni sportive nazionali o enti di promozione sportiva, (iscritte nel registro CONI)
- c) associazioni, gruppi, comitati ed altre istituzioni o privati che esercitano prevalentemente attività ricreative motorie, in assenza di fini di lucro, finalizzate alla socializzazione ed alla promozione del benessere psicofisico a favore della popolazione del Comune;
- d) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività a vantaggio della popolazione del Comune;
- e) associazioni, enti, comitati e privati che effettuano iniziative e svolgono attività sportive, ricreative e motorie a favore della collettività;
- f) enti pubblici e privati, associazioni, comitati o privati per la promozione di attività di rilevante interesse collettivo, rispetto alle quali l'uso degli impianti ed attrezzature assume rilevanza sotto uno o più profili sportivi, ricreativi, sociale e culturale;
- g) l'associazione non ancora iscritta all'albo delle associazioni del Comune di Procida dovrà farlo al primo aggiornamento utile.

Art. 6 - Modalità per le richieste di assegnazione

1. La richiesta per l'uso dell'impianto deve avvenire secondo le seguenti modalità:

- a) entro il 30 giugno per le società, associazioni, gruppi, ecc. che intendono svolgere attività per un periodo continuativo non inferiore a mesi 9 nel corso dell'anno. Nella fattispecie la domanda deve essere accompagnata da una relazione sull'attività svolta nella stagione precedente e dal programma di massima previsto per la stagione successiva, completo dei periodi ed orari di utilizzo degli impianti.
 - b) Almeno 5 giorni lavorativi prima per manifestazioni giornaliere.
2. Per la richiesta si utilizzerà il modulo appositamente predisposto.
3. L'autorizzazione è rilasciata a chi formalmente presenta la domanda di autorizzazione che assume tutti gli oneri e i doveri connessi all'utilizzo degli impianti.
4. Per le società, associazioni, gruppi e comitati è rilasciata al presidente.

5. In sede di prima applicazione del presente regolamento il termine del 30 giugno previsto dal comma 1 lett. a) è differito al 30 agosto.

Art. 7 - Criteri di assegnazione

1. L'assegnazione degli impianti sportivi è disposta sulla base dei seguenti criteri in ordine prioritario:

- a) Attività organizzate dal Comune;
- b) Attività agonistiche di Società regolarmente iscritte alle rispettive federazioni o enti di promozione sportiva e secondo le priorità elencate al precedente art. 5;
- c) attività di società che abbiano nel proprio staff tecnico istruttori in possesso del diploma di laurea in scienze motorie o titolo equipollenti oppure titoli rilasciati da federazioni sportive o scuola nazionale o regionale dello sport del Coni.
- d) Attività agonistiche, sportive, ricreative e attività senza fini di lucro di società e/o privati regolarmente abilitati all'insegnamento delle varie discipline sportive e/o ricreative;
- e) Attività riguardanti la promozione sportiva (scuola dell'obbligo);

- f) Attività amatoriali ed occasionali;
 - g) Per tutte le altre attività di cui all'art. 4, comma 2.
2. L'attività si considera agonistica quando almeno il 50% dei tesserati partecipa a competizioni sportive comportanti classifiche e punteggi individuali o a squadre.

Art. 8 – Programmazione calendario di utilizzo

1. La ripartizione delle fasce orarie di utilizzo tra i richiedenti, è disposta dal responsabile del servizio con i criteri di cui all'art.7;
2. In caso di richieste di soggetti simili di cui all'art.7 la distribuzione delle fasce orarie e dei giorni di utilizzo della struttura, sarà distribuita in pari misura tra i suddetti soggetti dal responsabile del servizio;
3. Le determinazioni assunte vengono notificate ai richiedenti entro la prima decade di luglio;
4. Entro i dieci giorni successivi, decorrenti dalla data di notifica, i concessionari possono presentare per iscritto richiesta di integrazione, modifiche o sostituzioni; dell'avvenuto deposito fa fede il timbro di protocollo posto dall'Ufficio comunale competente a ricevere la corrispondenza;
5. Entro i sei giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione dei ricorsi, il responsabile del servizio, conclusa l'istruttoria delle osservazioni pervenute approva la ripartizione definitiva delle fasce di utilizzo degli impianti. Copia del provvedimento è trasmessa ai ricorrenti;
6. Nel termine di dieci giorni dalla comunicazione del calendario definitivo l'utente dovrà dichiarare l'accettazione delle fasce orarie assegnate. Dovrà altresì versare nello stesso termine una cauzione il cui importo verrà determinato annualmente dalla Giunta Comunale . La cauzione verrà restituita a conclusione del periodo di attività detraendola dalla rendicontazione finale;
7. L'utilizzo degli impianti di norma non deve protrarsi oltre le ore 24.00 salvo deroghe espressamente autorizzate.

Art. 9 - Modalità di autorizzazione

1. L'assegnazione ha la caratteristica di una concessione temporanea di diritto pubblico e deve risultare da apposito atto di autorizzazione;
2. L'assegnazione ha durata determinata nell'atto di autorizzazione, previo deposito presso gli uffici competenti di una polizza assicurativa a favore degli utenti dell'impianto per eventi dannosi connessi con lo svolgimento delle attività all'interno dell'impianto sportivo in uso o in gestione;
3. Quando le attività svolte richiedono il possesso di particolari autorizzazioni, licenze, concessioni o provvedimenti comunque denominati, non potranno essere esercitate se non dopo averle ottenute e sarà cura dell'utente provvedere a munirsi assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo;
4. L'accesso agli impianti è consentito ai soli atleti, allenatori, dirigenti - debitamente qualificati come tali appartenenti alla società, associazione o gruppo alla quale il Comune ha concesso l'autorizzazione; è pertanto vietato l'accesso di altre persone. Eventuali deroghe potranno essere concesse su specifica richiesta scritta fatta all'Amministrazione Comunale dalla Società alla quale è stato concesso l'uso dell'impianto;
5. Gli atleti potranno giovare di tutte le attrezzature fisse o mobili presenti negli impianti solo ed esclusivamente alla presenza e sotto la personale responsabilità degli allenatori o dei tecnici; le attrezzature mobili dovranno essere tolte al termine dell'allenamento dal campo di gioco;

6. Ogni società che intende utilizzare gli impianti per partite di campionato o per particolari manifestazioni, dovrà farne preventiva richiesta all'Amministrazione comunale allegando alla domanda il calendario delle gare e l'orario di effettivo utilizzo dell'impianto;
7. Per le partite di campionato e per le manifestazioni varie è consentita la presenza di pubblico salvo l'acquisizione di tutti i pareri, omologazioni, nulla-osta e/o autorizzazioni rilasciate dagli enti preposti secondo le normative vigenti in materia che dovranno essere richieste e ottenute a cura dell'utente assumendo all'atto della richiesta esplicita e piena responsabilità al riguardo;
8. L'utente deve consentire che rappresentanti o funzionari del Comune possano in ogni momento accedere ai locali oggetto dell'autorizzazione per lo svolgimento delle attività d'istituto del Comune, così come consentire ogni tipo di visita ispettiva da parte delle diverse autorità preposte;
9. Il Comune si riserva la facoltà di revocare o sospendere temporaneamente l'autorizzazione:
- a) per manifestazioni di rilevante interesse pubblico;
 - b) per contingibili ed urgenti motivi di sicurezza o pubblica utilità;
10. Il relativo provvedimento dovrà essere comunicato alle parti interessate:
- a) con preavviso di 10 giorni nel caso di cui alla precedente lettera "a";
 - b) senza preavviso nel caso di cui alla precedente lettera "b". Per particolari motivi d'urgenza l'informativa viene eseguita con il mezzo più rapido a disposizione al presidente del sodalizio e fatta seguire da comunicazione scritta. Nel caso in esame la revoca o sospensione dell'autorizzazione non dà diritto a rimborsi o risarcimenti.

Art. 10 - Utilizzo degli impianti

1. I soggetti autorizzati devono utilizzare gli impianti ed attrezzature a disposizione secondo i criteri dell'ordinaria diligenza ed in modo tale da non limitarne in alcun modo l'utilizzo da parte di altri soggetti e mantenerli in condizione di normale funzionalità.
2. L'utilizzo degli impianti ed attrezzature è concesso a titolo precario e revocabile, alle seguenti condizioni:
- a) il sodalizio deve garantire la presenza di un numero minimo di atleti commisurato ai seguenti parametri:
 1. per le attività agonistiche: dal numero di atleti necessario a costituire una squadra;
 2. per le attività amatoriali: dal 25% degli iscritti al corso;
 - b) l'impianto assegnato ad una società deve essere utilizzato esclusivamente e solamente dalla stessa; la società non potrà cederlo ad altri o permetterne l'utilizzo senza preventiva autorizzazione;
 - c) il contegno durante la permanenza all'interno degli impianti e la tenuta sportiva devono essere improntati alla massima correttezza;
3. L'utente si impegna inoltre:
- a) all'apertura dell'impianto al momento dell'accesso;
 - b) alla costante vigilanza per tutto il tempo della propria presenza anche nei confronti di pubblico ove la presenza sia stata autorizzata;
 - c) alla chiusura dei locali con spegnimento di luci e di ogni altro apparecchio che debba essere disattivato, la chiusura dei rubinetti, di porte, finestre ed ogni accesso;
 - d) riporre ordinatamente tutte le attrezzature utilizzate (palle da gioco, porte e/o attrezzature di allenamento, ecc.) negli appositi ricoveri o nel luogo ad essi destinato;
 - e) alla segnatura dei campi da gioco in occasione delle partite di campionato.
4. Spetta ai soggetti autorizzati provvedere alla pulizia e al riordino delle attrezzature e locali alla fine di ciascuna fascia oraria assegnata alle condizioni e con le modalità previste dalla concessione di utilizzo.

5. L'uso di attrezzature non proprie per la manutenzione dell'impianto, per la pratica sportiva e la pulizia dei locali o altro, è subordinata al preventivo parere favorevole della società proprietaria non assumendo il Comune alcuna responsabilità al riguardo.

6. I soggetti autorizzati che organizzeranno corsi hanno l'obbligo di affiggere all'ingresso del centro sportivo per tutta la durata del corso un apposito cartello sul quale devono essere indicati: il nome dell'utente organizzatore, il tipo di corso, il calendario delle attività, il nominativo del Responsabile del corso.

7. E' consentita la pubblicità commerciale all'interno dell'impianto. La disciplina per l'utilizzo degli spazi pubblicitari è da concordarsi con l'Amministrazione Comunale che ne determina le modalità d'uso e di assegnazione.

8. L'utente ha la facoltà di esercitare la rinuncia all' autorizzazione dando un preavviso di 30 giorni.

Sarà comunque tenuto al pagamento della tariffa a suo carico per tutta la durata del periodo di preavviso.

9. In caso di richiesta per eventi e iniziative culturali e di intrattenimento non verrà applicato il seguente regolamento.

Art. 11 - Norme particolari

1. Nel centro sportivo comunale è comunque vietato:

a) trasportare od installare qualsiasi attrezzo sportivo o di altro genere esterno alla struttura ed eseguire opere sia di carattere provvisorio che permanente senza esplicita autorizzazione del Comune;

b) fumare negli spogliatoi e in tutti i locali aperti al pubblico;

c) assumere atteggiamenti antisportivi lesivi della persona altrui o contrari al normale buon costume;

d) introdurre animali all'interno dei campi di calcio;

e) la riproduzione delle chiavi del centro sportivo, spogliatoi, ingressi vari, armadi e locali interni.

2. L'entrata negli spogliatoi è consentita 15 minuti prima dell'inizio dell'attività e l'accesso al campo di gioco

è consentito all'inizio dell'ora. Al campo di gioco si accede solo ed esclusivamente dagli spogliatoi onde garantire il normale svolgimento dell'attività di chi già opera nel centro sportivo.

3. Ugualmente chi termina la propria ora di attività deve uscire dal campo di gioco e rientrare negli spogliatoi.

4. Gli atleti appartenenti a società sportive possono accedere all'interno dell'impianto solo in presenza degli istruttori.

7. Le squadre, società o gruppi non potranno usufruire dell'impianto in caso di assenza dell'allenatore o di un dirigente responsabile.

8. Le società utilizzatrici potranno usufruire solo ed esclusivamente dei locali a loro concessi e dovranno riconsegnarli puliti ed in ordine.

9. Nel caso in cui la manutenzione e pulizia dell'impianto venga affidata dall'Amministrazione Comunale a terzi, sarà compito di questi ultimi elaborare un programma di manutenzione ordinaria degli impianti, pulizia e qualsiasi altro intervento ritenuto opportuno, e consegnare detto programma al responsabile del servizio in modo da coordinare i programmi di utilizzo.

10. All'infuori delle gare di campionato per le quali gli spogliatoi verranno assegnati uno alla squadra ospite e l'altro alla squadra di casa, negli altri casi dovranno essere rigorosamente rispettate le indicazioni di distinzione per sesso.

Art. 12 – Danni

1. Qualora si verificano dei danni, il soggetto autorizzato ha l'obbligo di avvisare immediatamente il responsabile di servizio; in caso di mancata comunicazione sarà considerato responsabile il soggetto autorizzato cui è stato assegnato l'utilizzo della fascia oraria immediatamente anteriore a quella nella quale i danni vengono rilevati.
2. I soggetti autorizzati dovranno a propria cura e spese, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre sette giorni, provvedere alla riparazione dei danni provocati concordando tempi e modalità di esecuzione con il responsabile del servizio.
3. In caso di inadempienza le riparazioni verranno eseguite direttamente dal Comune con oneri a carico del concessionario, inizialmente utilizzando, fino ad esaurimento, la cauzione depositata; l'escussione della cauzione è eseguita facendo salvo l'obbligo del ristoro all'Amministrazione Comunale degli eventuali superiori danni e in ogni caso obbliga l'utente a reintegrare la cauzione stessa entro 10 giorni a pena di decadenza dell'autorizzazione.
4. Il Comune, fatto salvo il disposto dell'art. 15, 1° comma, ultimo periodo, non assume alcuna responsabilità per eventuali danni causati a cose o persone durante lo svolgimento delle attività sportive disciplinate dal seguente regolamento.

Art. 13 - Determinazione del costo

Costo orario € 5,00

1. Le tariffe per l'utilizzo degli impianti sportivi saranno modificate per singola stagione di utilizzo dalla Giunta Comunale tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) spese di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - b) servizi utilizzati (riscaldamento, energia elettrica, acqua, ecc.);
 - c) tipo di attività svolta dal concessionario.
2. Qualora una società sportiva non utilizzi il campo di calcio pur avendola già impegnata, sarà comunque tenuta a pagare il corrispettivo stabilito, sino al termine previsto dalla richiesta, a meno che non vi sia il subentro di un'altra società.

Art. 14 – Penalità e mancato pagamento delle tariffe

1. Per i seguenti inadempimenti o inosservanze del presente Regolamento e del Regolamento per l'utilizzo di impianti sportivi comunali, si applicano, previa contestazione, le seguenti penali:

- a) per ogni giorno di chiusura ingiustificata del complesso sportivo o di sue parti: € 100,00;
- b) per opere di manutenzione e pulizia ordinarie e programmate non effettuate: il 10% del valore;
- c) per ingiustificata non ammissione di soggetti all'utilizzazione del complesso sportivo o di sue parti: € 50,00 per singoli casi individuali e € 150,00 per singoli casi di società o associazioni.

2. In tutti i casi in cui è previsto l'obbligo di un risarcimento danni o il pagamento di penalità, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, ha diritto ad incamerare direttamente in via amministrativa la cauzione, che nel termine di 30 giorni deve essere reintegrata dall'affidatario pena decadenza dell'affidamento.

3. Il mancato pagamento della tariffa di cui all'art. 13, dopo aver assegnato all'affidatario un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni, comporterà la decadenza dell'affidamento.

Art. 15 – Responsabilità

1. L'uso dell'impianto sportivo, delle attrezzature, dei locali e degli accessori si intende effettuato a rischio e pericolo di chi pratica l'attività sportiva e dei suoi accompagnatori, con esclusione di ogni responsabilità a carico dell'Amministrazione comunale, salvo per vizi imputabili alla struttura dell'impianto.
2. L'Amministrazione o il gestore dell'impianto non è responsabile degli indumenti, oggetti o valori lasciati negli impianti, anche se custoditi negli appositi armadietti, nonché delle attrezzature acquistate dalle società sportive.

Art. 16 – Sanzioni

1. Il mancato rispetto del presente Regolamento può determinare a discrezione dell'Amministrazione comunale la revoca dell'utilizzo dell'impianto sportivo.
2. Nelle ipotesi più gravi, non contemplate dalla Legge Penale, i contravventori saranno soggetti alla sanzione amministrativa da € 100 a € 500, ai sensi della Legge 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni.

CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO

Art. 17 - Concessione a terzi della gestione dell'impianto sportivo

1. Qualora l'Amministrazione non intenda gestire direttamente il *campo sportivo comunale* si procede alla assegnazione in gestione in via preferenziale ad associazioni o società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali.
2. Il rapporto tra Comune e *gestore* viene disciplinato da un apposito atto convenzionale approvato dalla Giunta Comunale, la cui durata, di norma, non può eccedere i tre anni.
3. La presenza di pendenze economiche nei confronti di Amministrazione pubbliche per fatti attinenti la gestione di impianti sportivi preclude la possibilità di assegnazione di concessione.
4. Il Responsabile dell'Area Amministrativa procederà a tutti gli adempimenti gestionali successivi, compresa la stipula dell'atto convenzionale.

Art. 18 - Utenti e autorizzazioni

1. L'impianto sportivo concesso può essere utilizzato dai soggetti individuati nell'art. 4, comma 3.

Art. 19 - Obblighi del gestore in caso di concessione dell'impianto

1. Al gestore è proibito apportare mutamenti alla struttura dell'immobile assegnato, nonché, agli impianti in esso presenti, se non autorizzati dall'Amministrazione comunale.
2. Il gestore è altresì responsabile verso il Comune e verso terzi dei danni causati nell'uso del bene.
A tal fine, il concessionario dovrà stipulare un idoneo contratto di assicurazione con una o più Società assicuratrici di nota solidità finanziaria e di comprovata serietà.
3. Gli interventi di ordinaria manutenzione sono a carico del gestore. In caso di inadempienza e previa diffida, il Comune procederà agli interventi necessari con addebito delle spese sostenute al gestore.

4. L'utilizzo saltuario dell'impianto sportivi in oggetto da parte di società sportive, Club, Enti, ecc. non è subordinato a preventivo assenso dell'Amministrazione comunale, ma viene autorizzato di volta in volta dal concessionario.
5. Il gestore, compatibilmente con la propria attività, è tenuto a garantire l'uso saltuario della struttura da parte di società/associazioni sportive, club, enti, amatori, ecc in modo non discriminatorio e subordinatamente alla semplice verifica del pagamento della tariffa d'uso e al rispetto dei limiti di utilizzo fissati dall'Amministrazione comunale a tutela del manto erboso, che verranno definiti sulla scorta di apposita relazione tecnica predisposta dall'utilizzatore.
6. Il Concessionario è tenuto ad eseguire la custodia dell'impianto, la relativa pulizia, la manutenzione ordinaria dei beni e impianti sulla base di uno specifico programma definito nelle modalità minime dall'Amministrazione, a sostenere le spese di energia elettrica, acqua, gasolio, ecc.

Art. 20 - Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione comunale si farà carico di tutti gli interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto. Per quanto possibile, tali interventi saranno effettuati con tempi e modalità tali da arrecare il minor disagio possibile per le attività del gestore. Nessun risarcimento o indennizzo è comunque dovuto dal Comune al gestore per i periodi di inutilizzabilità dell'impianto.
2. L'Amministrazione può assicurare al gestore un corrispettivo, determinato dalla Giunta Comunale, per il servizio di custodia e di gestione dell'impianto sportivo.

Art. 21 Lavori di miglioramento degli impianti

1. Il concessionario non potrà eseguire opere e lavori di miglioramento degli impianti, per quanto utili al funzionamento della struttura e al miglior utilizzo sociale e ricreativo del degli stessi da parte degli utenti, senza preventiva formale autorizzazione dell'Amministrazione comunale. In tali ipotesi il concessionario dovrà presentare all'amministrazione una relazione illustrativa con allegati elaborati grafici e preventivo di spesa dei lavori che si intendono effettuare. L'amministrazione, esaminata la richiesta, qualora ne riconosca l'utilità, potrà concedere l'autorizzazione all'esecuzione dei lavori indicati. A lavori eseguiti sarà disposto sopralluogo da parte dell'ufficio tecnico volto a verificare la conformità di quanto eseguito al progetto autorizzato.
2. Alla scadenza della convenzione, le opere e /o i lavori eseguiti ai sensi del precedente comma rimarranno nella proprietà dell'Amministrazione comunale la quale, qualora ne riconosca l'utilità, previa documentazione delle spese sostenute, concederà al concessionario un indennizzo nella minor somma tra l'importo sostenuto dal concessionario e il valore del risultato utile al tempo della riconsegna, come risultante dalla stima dell'ufficio tecnico comunale.

Art. 22 – Forme di utilizzazione eccezionali.

1. L'amministrazione Comunale, in via eccezionale, potrà concedere l'uso del centro sportivo per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento, fatta salva la compatibilità dell'iniziativa medesima con le caratteristiche strutturali, la dotazione tecnica e la capienza dell'impianto.
2. La determinazione delle concrete modalità di utilizzo, l'importo del canone concessorio e della cauzione verranno determinate di volta in volta dalla Giunta Comunale alla stregua delle norme compatibili e dei principi desunti dal presente regolamento.

Art. 23 - Norme di rinvio

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento per l'uso e la gestione dell'impianto sportivo si applicano, se compatibili ed applicabili, le norme dei regolamenti delle federazioni sportive e le leggi vigenti in materia.

Art. 24 – Concessioni particolari

1. L'Amministrazione comunale potrà concedere gli impianti per una durata superiore a tre anni, in particolare, qualora l'affidamento venga assegnato sulla base di un progetto di gestione che contempri anche la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria e/o di ampliamenti e/o innovazioni alle strutture e/o ai beni oggetto di concessione, salva in ogni caso la finalità del Centro sportivo che deve restare destinato alla diffusione dello sport per tutte le discipline e alla pratica sportiva.

2. Nei casi di cui al comma 1, la durata della concessione e le ulteriori condizioni economiche del rapporto saranno definite salvaguardando l'equilibrio economico ed operativo della gestione, sulla scorta di specifico piano predisposto dal Concessionario. La concessione contempri il diritto del concessionario di gestire i servizi e il diritto di percepire un prezzo o l'obbligo di pagare un canone in funzione dell'equilibrio economico-finanziario della gestione accertato dal Comune e degli equilibri di bilancio del Comune.

3. Il piano degli investimenti dovrà essere garantito da specifica idonea cauzione per tutta la durata del relativo vincolo di realizzazione.

letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to (Avv.to Antonio INTARTAGLIA)

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Livia LETIZIA)

Della su estesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124 Dlgs 267/2000 e ss.mm. e ii.,

dal 12 AGO, 2017

IL MESSO COMUNALE
F.to (Leonardo BONAIUTO)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il **12 AGO, 2017**

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 Dlgs 267/2000 e ss.mm. e ii.,)


perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 Dlgs 267/2000 e ss.mm. e ii.,)

Procida, li 12 AGO, 2017

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to (Dott.ssa Livia LETIZIA)

È copia conforme all'originale, da servire per uso amministrativo

Procida, li 12 AGO, 2017



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott.ssa Livia LETIZIA)

Livia Letizia